CAMERA DEI DEPUTATI N. 3638-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 1989 (Stampato n. 975)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUGGIERO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(GRANELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 febbraio 1989

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987

Presentata alla Presidenza il 18 settembre 1989

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3638 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 975), che viene allegata.

ALLEGATO

L'Accordo per la reciproca promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka è stato firmato a Colombo il 25 marzo 1987 dal nostro Ambasciatore in quella sede e, per lo Sri Lanka, dal presidente della Commissione interministeriale sugli accordi di promozione e protezione degli investimenti, signor W. M.P.B. Menidikwala.

La firma dell'Accordo è intervenuta in un periodo in cui la situazione economica dello Sri Lanka si è alquanto deteriorata a seguito dell'intensificarsi dei disordini interni originati dalla crisi tamilica, ma anche per cause più generali, legate al persistente basso livello dei prezzi delle materie prime di cui il Paese è esportatore.

Ne hanno risentito i rapporti economici e commerciali del Paese con l'estero; sono diminuiti sia gli introiti del turismo sia le rimesse degli emigrati, mentre sono aumentati gli interessi sul debito estero. L'interscambio commerciale ha registrato una sensibile contrazione delle esportazioni, mentre sono aumentate le importazioni, aggravando così ulteriormente il *deficit* con l'estero.

Anche i rapporti economici dello Sri Lanka con l'Italia hanno risentito della crisi in atto. L'interscambio, salito alquanto nel 1985 (44,4 miliardi di lire di nostre importazioni contro 36,6 miliardi di esportazioni), è tornato a scendere nel 1986, permanendo un saldo negativo a carico dell'Italia. Nei primi undici mesi del 1987 l'interscambio si è ulteriormente ridotto del 3 per cento.

Nonostante l'attule non facile situazione del Paese, vi sono tuttavia motivate ragioni di fiducia nella sua capacità di ripresa e di sviluppo quando verranno a cessare i conflitti che lo affliggono.

L'Accordo in parola potrà quindi rivelarsi un utile strumento di garanzia per le imprese italiane che vorranno intraprendere investimenti nello Sri Lanka, sia nelle zone speciali di libero scambio recentemente colà istituite, che nel resto del Paese.

Quanto alle condizioni dell'Accordo, va osservato che in esso è stata recepita pienamente la posizione italiana sui punti più qualificanti.

Oltre alla clausola della Nazione più favorita, con le consuete eccezioni (articolo 3), l'Accordo prevede disposizioni per l'indennizzo in caso di espropriazione e danni conseguenti ad eventi bellici (articolo 4), il libero trasferimento dei proventi ed altri redditi da investimento (articolo 6) ed una organica procedura arbitrale per la composizione delle controversie (articolo 11).

Annesso all'Accordo è un Protocollo, che chiarisce opportunamente alcuni aspetti interpretativi e fornisce i necessari dettagli tecnici relativi ad alcuni punti di applicazione dell'Accordo stesso.

Lo Sri Lanka ha già concluso accordi per la promozione e la protezione degli investimenti con la Gran Bretagna, Hong Kong, la Repubblica di Corea, Francia, Singapore, Romania, Svizzera, Svezia, Canada, Giappone, Finlandia, Unione belga-lussemburghese, Olanda, Danimarca, Norvegia e la Repubblica popolare cinese.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.